



Studio Notarile
Dott.ssa Barbara Ciacci
Via Cairoli, 23 Rimini
Tel. 0541/781981

REPERTORIO N. 151.554 RACCOLTA N. 12.295

MODIFICA DI ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove ed il giorno diciotto del mese di dicembre

18 DICEMBRE 2009

Alle ore diciassette.

In Rimini, nel mio studio in Via Cairoli n. 23.

Avanti a me Dott.ssa BARBARA CIACCI, Notaio in Rimini ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini.

Si sono costituiti i signori:

- ANGELINI EZIO, nato a Rimini il 23 maggio 1947, residente a Morciano di Romagna, Via Cà Fabbro n. 11, che interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "LIONS CLUB VALLE DEL CONCA", con sede in Morciano di Romagna, Via Mantova n. 12, c.f. 91119130408, a quanto appresso autorizzato con delibera dell'assemblea degli associati in data 16 gennaio 2009;

- BROCCOLI GILBERTO, nato a Morciano di Romagna il 7 marzo 1950, ivi residente, Via Mantova n. 12, c.f. BRC GBR 50C07 F715M, cittadino italiano;

- SANCHI GIANFRANCO, nato a Rimini il 22 maggio 1976, ivi residente, Via delle Colonie n. 8, c.f. SNC GFR 76E22 H294F, cittadino italiano;

che intervengono al presente atto quali soci

Registrato a Rimini
il 21 dicembre 2009
al n. 11380 Serie I/T



Dott.ssa Barbara Ciacci

NOTAIO

Via Cairoli, 23 - 47921 Rimini - Tel. 0541/781981 - Fax 0541/781991

dell'Associazione "ADA ONLUS", con sede in Morciano di Romagna, Via Mantova n. 12, c.f. 91119720406.

Persone della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo che mi richiedono di ricevere il presente atto.

P R E M E S S O

- che con atto autentificato dal Notaio Barbara Ciacci di Rimini in data 1° aprile 2009, Rep. n. 150.621/11.669, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini in data 22 aprile 2009 al n. 681 Serie 1T, i signori Broccoli Gilberto e Sanchi Gianfranco e l'Associazione "LIONS CLUB VALLE DEL CONCA" costituivano la suddetta Associazione denominata "ADA ONLUS", con sede in Morciano di Romagna, Via Mantova n. 12;

- che con atto a rogito Notaio Barbara Ciacci di Rimini in data 4 settembre 2009, Rep. n. 12.005, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini in data 10 settembre 2009 al n. 6645 Serie 1T, i suddetti componenti, a seguito della mancata iscrizione della suddetta Associazione all'anagrafe Unica delle ONLUS comunicata dall'Ufficio Accertamento dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna con provvedimento di diniego Prot. 09/19639/C/25216 in data 3 giugno 2009, modificavano lo statuto dell'Associazione medesima;

- che in data 27 novembre 2009 la suddetta Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna con

lettera prot. n. 09/42117/N55025 comunicava la necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni allo statuto, al fine dell'iscrivibilità all'anagrafe Unica delle ONLUS;

- che si intende quindi modificare lo statuto dell'Associazione secondo le indicazioni come sopra richieste.

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti, in proprio e come sopra rappresentati, convengono di approvare il nuovo Statuto Sociale nel testo aggiornato che, letto da me Notaio agli intervenuti e da questi approvato, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

I componenti, come presenti e rappresentati, dichiarano di avere ricevuto da me Notaio l'informativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo numero 196 dell'anno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e mi autorizzano espressamente al trattamento dei propri dati personali ed alla permanente memorizzazione dei medesimi nel mio archivio elettronico, per tutte le finalità connesse all'adempimento della pubblica funzione notarile (adempimenti fiscali e contabili, comunicazioni previste dalla normativa antiriciclaggio, rilascio di copia conforme del presente atto a chiunque ne faccia richiesta, ex articolo 743 c.p.c.).

Mentre si sottoscrive sono le ore diciassette e minuti venti.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti, i quali lo approvano, riconoscendolo conforme alla loro volontà.

Consta di un foglio scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su pagine quattro compresa la presente.

FIRMATI: EZIO ANGELINI - GIANFRANCO SANCHI - GILBERTO BROCCOLI - BARBARA CIACCI NOTAIO.

De
AF
È
36
L'
ut
di
Se
I
L'
Ma
Se
Al
L'
oc
mi
r
P
S
p
r
A
s

STATUTO

Denominazione

ART. 1

È costituita una libera associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, denominata "ADA Onlus".

L'associazione ADA Onlus è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell'art. 10, comma 1 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n 460.

Sede

ART. 2

L'associazione Ada Onlus ha sede in Morciano di Romagna, Via Mantova n. 12.

Scopo

ART. 3

L'associazione Ada Onlus è un organismo laico e libero da ogni influenza politica, si astiene da qualunque manifestazione di carattere esclusivamente politico o religioso.

Possono far parte dell'associazione Ada, senza distinzione di sesso, razza, idee o religione, coloro i quali intendono perseguire gli scopi associativi e, in possesso dei richiesti requisiti morali, all'uopo facciano richiesta d'iscrizione.

Ai sensi dell'articolo 10, 1° comma, lettere a) e b) del succitato decreto, l'associazione Ada, che non ha finalità di



lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nel settore della beneficenza. Essa persegue pertanto l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo di persone in difficoltà economica ed al miglioramento delle condizioni di vita di tali persone e delle loro famiglie, con particolare attenzione ai bambini e quindi di promuovere il miglioramento delle condizioni economiche, professionali e morali di tali persone, ricercando ogni possibile occasione idonea a garantire loro una continuità di lavoro, anche attraverso l'organizzazione o la promozione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale esclusivamente nei confronti di soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, nonché la costruzione di scuole professionali con alloggi per ragazzi frequentatori, che si trovino nelle condizioni di grave disagio economico-sociale.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'associazione Ada, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, anche promuovendo attività o eventi sportivi, culturali e sociali atti a sensibilizzare il pubblico sugli scopi sociali di aiuto alle

persor
In pa
consi
- nel
sopra
diffi
socia
- ne
socia
l'ass
- nel
assoc
svolg
L'ass
quell
460/9
e com
Si fa
disti
ONLUS
Soci
ART.
L'ass
ordir
fonda

persone con grave disagio economico-sociale.

In particolare, gli scopi che l'associazione Ada si propone consistono:

- nel miglioramento delle condizioni di vita delle persone e soprattutto dei bambini in condizioni economico-sociali di difficoltà grave o in soglia di fame e nella loro assistenza sociale e socio-sanitaria;

- nella promozione della conoscenza delle problematiche sociali ed economiche del territorio in cui ha sede l'associazione o dei territori ove opera l'associazione;

- nel favorire l'interscambio nazionale ed internazionale tra associazioni e professionisti che si siano distinti nello svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da Ada onlus.

L'associazione Ada non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate all'art. 10, comma 1, lettera A del D.Lgs 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Si farà sempre uso, nella denominazione e in qualunque segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'acronimo ONLUS.

Soci

ART. 4

L'associazione Ada Onlus è composta da soci fondatori, ordinari, benemeriti, sostenitori e onorari. Sono soci fondatori le persone fisiche e gli enti che hanno partecipato



alla costituzione dell'associazione e tutti coloro che verranno ammessi successivamente con tale qualifica dal consiglio direttivo. Sono soci onorari e benemeriti le persone fisiche e gli enti che verranno ammessi a seguito di loro domanda rivolta al consiglio direttivo, che deciderà entro 60 giorni. Sono soci sostenitori le persone fisiche e gli enti che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno all'attività dell'associazione, verranno ammessi, con tale qualifica, a seguito di loro domanda rivolta al consiglio direttivo che deciderà entro 60 giorni.

Qualora siano ammessi enti o altri soggetti di cui all'art. 10, comma 10 del DLgs 460/97 ciò avverrà sempre nel rispetto della condizione che gli stessi non esercitino influenza dominante nelle determinazioni dell'associazione.

Il consiglio direttivo può nominare associati onorari, scegliendoli tra le persone che si siano distinte per particolari iniziative a pro dell'associazione.

L'ammissione all'associazione Ada Onlus non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.

Gli associati, dopo l'ammissione, dovranno essere iscritti nel libro del associati.

L'associazione non ha alcun diritto di riparto del patrimonio associativo, neppure nel caso di scioglimento

dell
Chiu
noti
part
dall
dimi
ART.
I sc
L'es
soci
asse
dal
qua
stal
I :
del
La
con
app
La
esc
mor
pre
fin
Il

dell'associazione stessa.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa. Il recesso dall'associazione si effettua mediante invio di lettera di dimissioni al consiglio direttivo.

ART. 5

I soci hanno tutti uguali diritti.


L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa non inferiore all'importo determinato annualmente dal consiglio per ciascuna categoria, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal consiglio ovvero dalla statuto.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal consiglio, comunque precedente alla data dell'assemblea che approva il bilancio.

La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in caso di morosità o di indennità del socio a causa di attività pregiudizievole all'associazione Ada o incompatibile con le finalità della stessa.

Il recesso comunicato dopo la data dell'assemblea che approva



il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.

È escluso qualsiasi rimborso dei soci in caso di recesso.

Patrimonio

ART. 6

L'associazione Ada trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

1. dalle quote associative;
2. dai beni o contributi che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo;
3. dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'associazione;
4. dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione Ada è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
- da contributi o elargizioni a titolo di liberalità che potranno pervenire da privati, enti pubblici territoriali, organizzazioni religiose, nazionali e internazionali alle quali l'associazione eventualmente aderisce;
- dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione Ada Onlus è costituito dai versamenti effettuati dagli associati all'atto della fondazione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione Ada dispone

delle
dei ve.
- dei
fondato
aderisc
Il cor
versam
all'as
all'as
L'ades
finanz
origin
stabil
I ver
qualsi
caso,
dell'a
recess
luogo
titolo
Il ve
segnat
trasm
partic
Organi

a quota
o.
scopi:
zione a
attività
iazione
ità che
toriali,
i alle
Onlus è
all'atto
dispone

delle seguenti entrate:

dei versamenti effettuati all'atto della costituzione;

- dei versamenti ulteriori effettuati dagli associati detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuare all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento originario ed eventualmente rispetto a quello annualmente stabilito.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione Ada, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Organi sociali



ART. 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Assemblea dei soci

ART. 8

L'Assemblea è costituita dai soci regolarmente iscritti ed in regola con le quote annuali, i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto. Il voto viene espresso per alzata di mano. Hanno diritto a partecipare all'assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria sia straordinaria, tutti i soci con lo stesso diritto di voto, fatta eccezione per quelli di età inferiore ai 18 anni.

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'associazione e determina i criteri e gli incarichi utili al proprio funzionamento.

Si riunisce in via ordinaria in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, su convocazione del Consiglio Direttivo ed in via straordinaria ogni volta che il

Consiglio Direttivo ritenga necessario od opportuno convocarla, o su richiesta scritta di almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea dei soci viene convocata per iscritto entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, mediante avviso di convocazione inviato con almeno dieci giorni di anticipo sulla data fissata.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita di un quorum costitutivo pari al 51% (cinquantuno per cento) degli associati iscritti alla data della delibera, nell'apposito libro in prima convocazione e senza alcun vincolo in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e non necessita di quorum costitutivi.

L'Assemblea elegge i membri del consiglio direttivo ed inoltre approva il bilancio redatto dal consiglio direttivo.

Ad essa inoltre è delegata l'approvazione di ogni modifica statutaria su proposta del consiglio direttivo.

La seconda convocazione sarà prevista solo per le deliberazioni in sede straordinaria e ne saranno indicati orario e luogo di svolgimento nella stessa prima convocazione.

Consiglio direttivo

ART. 9 - Il Consiglio Direttivo è l'organo che cura tutta

l'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea, di cui 3 (tre) scelti nella rosa dei candidati dei soci fondatori e due tra i restanti soci previa espressione di libere candidature. Nel proprio ambito elegge il Presidente ed il Vice Presidente. Nomina anche il Segretario ed il Tesoriere anche fuori dal proprio ambito.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esercitati a titolo gratuito, salvo disposizioni deliberate dall'assemblea dei Soci, nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.Lgs 460/97 all'art. 10, comma 6.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza semplice.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non sia presente a quattro sedute consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica, previa contestazione delle assenze e delibera in merito del Consiglio Direttivo.

In caso di morte, dimissioni, decadenza e quando vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, al loro posto subentrano di diritto i candidati che nelle elezioni Assembleari precedenti hanno riportato il maggior numero di voti fra i non eletti.

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo

conformità agli scopi istituzionali.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sull'ammissione di soci;
- b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci morosi e per indegnità, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5;
- c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci durante l'attività sociale;
- d) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio o rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea, deliberare l'entità delle quote associative annue;
- e) stabilire le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
- f) redigere i regolamenti per l'attività sociale;
- g) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari;
- h) curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;
- i) procedere alla nomina di commissioni tecniche stabilendone i compiti. Le stesse eleggeranno il proprio Responsabile.

Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art. 38 del Codice Civile.

Cariche sociali

ART. 10

Il Presidente viene nominato dall'assemblea, la prima volta all'atto della costituzione e successivamente dal consiglio direttivo, decorso il triennio di vigenza della carica.

Il Presidente per delega del Consiglio Direttivo dirige l'Associazione e ne è il rappresentante in ogni evenienza, presiede il Consiglio e coordina l'attività associativa; deve essere eletto tra i soci in carica per un triennio e può essere liberamente rieletto.

Viene prevista la possibilità di nominare un Vice-Presidente che opererà in caso di assenza o impedimento del Presidente ed al quale il Presidente stesso potrà delegare parte delle sue funzioni.

ART. 11

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio ed esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio stesso.

Il Segretario:

- compila il libro degli Associati;
- redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo;
- firma, unitamente al Presidente, i suddetti verbali.

ART. 12

Il Tesoriere, eletto dai membri del Consiglio Direttivo, è depositario dei documenti e delle scritture contabili

dell'associazione.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione; si
incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei
libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti,
redige il bilancio di previsione ed il bilancio o rendiconto
consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà
dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del
Consiglio Direttivo.

Revisori contabili

ART. 13

E' facoltà dell'Associazione prevedere la nomina dei Revisori
Contabili (tre effettivi e due supplenti). I Revisori
Contabili sono eletti dall'Assemblea. Ad essi è demandato il
controllo della gestione finanziaria, con obbligo di
riferirne al Consiglio Direttivo.

Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto od
in parte fra persone estranee all'Associazione, e comunque
iscritti all'Albo dei Revisori Contabili. Essi devono
redigere la loro relazione all'Assemblea congiuntamente ai
Bilanci Consuntivi e Preventivi predisposti dal Consiglio
Direttivo. I Revisori possono partecipare alle riunioni del
Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, pertanto la
convocazione delle riunioni del Consiglio deve pervenire ai
componenti del Collegio.

Collegio dei probiviri

ART. 14

L'Assemblea dei soci può nominare il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri, i quali possono essere anche non associati.

Il Collegio dei Probiviri elegge nella sua prima seduta il Presidente.

E' competente a decidere:

a) sui reclami, anche degli esclusi, per provvedimenti del Consiglio Direttivo;

b) su vertenze tra associati ed organi interni;

c) su vertenze attinenti a norme regolamentari ed amministrative emanate dal Consiglio Direttivo;

d) sulla decadenza dei consiglieri che per quattro volte, senza giustificati motivi, non siano intervenuti alle sedute del Consiglio.

Le decisioni prese dal Collegio dei Probiviri avranno carattere esecutivo ed inappellabile.

Esercizio

ART. 15

Gli esercizio dell'Associazione Ada Onlus si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Utili e avanzi di gestione

ART. 16

Ai sensi dell'articolo 10, 1° comma lettere d) ed e) del

Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, è fatto divieto all'ente

distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Regolamento interno

ART. 17

L'assemblea può approvare un regolamento interno, che verrà elaborato a cura del consiglio direttivo.

Durata e scioglimento

ART. 18

L'associazione Ada Onlus ha durata illimitata.

L'associazione Ada Onlus si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni. In caso di scioglimento, ai sensi dell'articolo 10, 1° comma, lettera f), l'assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'assemblea, ad opera del liquidatore a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo

di cui all'articolo tre comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Foro competente

ART. 19

E' competente per controversie sorte tra i soci e l'associazione, in dipendenza del rapporto associativo ovvero che abbia ad oggetto l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto, il foro di Rimini.

FIRMATI: EZIO ANGELINI - GIANFRANCO SANCHI - GILBERTO BROCCOLI - BARBARA CIACCI NOTAIO.

=====

E' copia conforme all'originale che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Rimini, 2 febbraio 2010

Barbara Ciacci Notaio



